

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 settembre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0131/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209. (14R00313) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0132/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224. (14R00314) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0133/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226. (14R00315). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0134/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272. (14R00316) Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione. (14R00341) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 18.

Assestamento del Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione. (14R00362). Pag. 22



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 41.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016. Assestamento. (14R00328) *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2014, n. 42.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante «Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana». (14R00329) *Pag.* 25

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 28 gennaio 2014, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (14R00374) *Pag.* 27

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2014, n. 4.

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna. (14R00370) *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2014, n. 5.

Tutela, governo e gestione pubblica delle acque. (14R00371) *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2014, n. 6.

Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica. (14R00372) *Pag.* 35

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2014, n. 18.

Regolamento recante «Costituzione della Consulta delle attività produttive» (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17). (14R00355) *Pag.* 37



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0131/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese) la quale sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso interventi di agevolazione a valere, tra l'altro, sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo";

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, il quale prevede che criteri e modalità per la concessione delle sopra citate agevolazioni sono stabiliti con regolamento in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con cui è stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012";

Visto il proprio decreto 25 marzo 2014, n. 052/Pres., con cui è stato emanato il regolamento recante modifiche al regolamento di cui sopra;

Ritenuto opportuno, alla luce della loro rilevanza nell'ambito del sistema economico regionale, prevedere una elevazione dell'importo massimo dei finanziamenti agevolati concernenti i "prestiti partecipativi" nel caso in cui beneficiari degli stessi siano imprese operanti nel settore delle costruzioni;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1225;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1225;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 19 del DPR 209/2012

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 5-bis»

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In deroga al comma 1, i prestiti partecipativi concessi a favore di imprese che svolgono le attività economiche incluse nella sezione F "costruzioni", divisioni n. 41 "costruzione di edifici", n. 42 "ingegneria civile" e n. 43 "lavori di costruzione specializzati" della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, hanno durata massima pari a 15 anni. In deroga al comma 5, nel caso di concessione di prestiti partecipativi di cui al primo periodo l'importo di finanziamenti in essere a valere sul Fondo per lo sviluppo a favore del medesimo beneficiario può raggiungere l'importo massimo di 3 milioni di euro.».



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0132/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 concernente "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004" e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 12-bis della citata legge regionale, come aggiunto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive) rubricato "Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI";

Visto, inoltre, il comma 9 del predetto 12-bis della legge regionale 4/2005, ai sensi del quale:

«Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie e garanzie di cui al comma 3;

b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;

c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie e garanzie.»;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera b);

Visto il proprio decreto 5 agosto 2009, n. 0224/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i

criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio";

Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009 prevede l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0224/Pres./2009, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

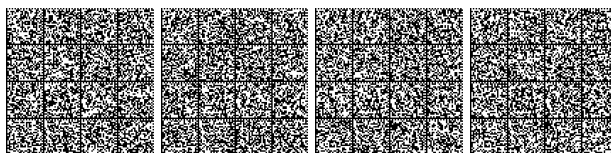
Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1235;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1235;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento di cui all’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224, in considerazione dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2.

Modifiche all’articolo 2 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera o) le parole: « (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013»;

b) la lettera p) è abrogata.

Art. 3.

Modifica all’articolo 3 del DPRReg 224/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Non possono beneficiare degli interventi agevolativi di cui al presente regolamento le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)».

Art. 4.

Modifica all’articolo 4 del DPRReg 224/2009

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le garanzie dirette e le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola “de minimis” prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L’elemento di aiuto è determinato secondo le modalità definite dal “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” – Aiuto di Stato, N. 182/2010, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte».

Art. 5.

Modifica all’articolo 25 del DPRReg 224/2009

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono abrogati.

Art. 6.

Modifica all’articolo 27 del DPRReg 224/2009

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono aggiunte le parole: «e resta in vigore nei limiti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».



Art. 7.

Sostituzione dell'Allegato B del DPRReg 224/2009

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 8.

Abrogazione dell'Allegato C del DPRReg 224/2009

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è abrogato.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).

14R00314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0133/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";

Visto in particolare l'articolo 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007, ai sensi dei quali:

«34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina

organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34»;

Visto il "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia", emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.;

Viste le successive modificazioni al citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007 apportate con i regolamenti emanati con propri decreti n. 0349/Pres./2007, n. 0182/Pres./2008, n. 0277/Pres./2009, e n. 057/Pres./2011;

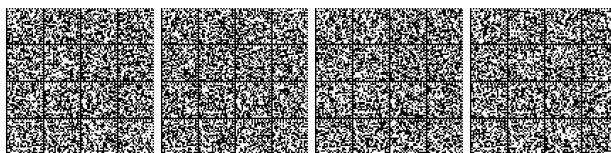
Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007 prevede, all'articolo 7, l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto 0226/Pres./2007, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Visto il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1226;



Ritenuto di emanare il “Regolamento recante modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.”;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1226;

Decreta:

1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. al fine di consentire l’adeguamento alla nuova disciplina in tema di aiuti de minimis, come introdotta dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 2.

Modifiche all’articolo 7 del DPR n. 0226/2007

1. Nella rubrica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013».

2. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Le garanzie in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai Confidi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.».

3. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:

«2. I Confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d’aiuto, tenuto conto del disposto dell’articolo 4, paragrafo 6, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.».

4. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.».

5. Al comma 4 bis dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: «Per le garanzie concesse ai sensi del “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006,» sono soppresse.

6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è inserito il seguente:

«4-ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte.».

7. Dopo il comma 4-ter dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è inserito il seguente:

«4-quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

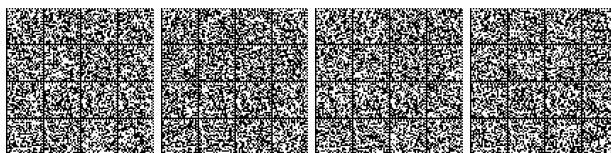
b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell’allegato A.».

Art. 3.

Abrogazione dell’articolo 7 bis del DPR n. 0226/2007

1. L’articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è abrogato.



Art. 4.

Modifica all'articolo 11 del DPREg 224/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono aggiunte le parole: «e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato A del DPREg n. 0226/2007

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. **0134/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 75, comma 1, della predetta legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ai sensi del quale «Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72»;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'articolo 13, comma 24, lettera c);

Visto il proprio decreto 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano e successive modificazioni; Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005 individua, all'articolo 4, gli incentivi a favore delle imprese artigiane per i quali è prevista l'applicazione del regime di aiuto "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Atteso che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti "de minimis";

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0272/Pres./2005, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto "de minimis" disciplinata dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Visto il "Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1234;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1234;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272, in considerazione dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2.

Modifica all’articolo 1 bis del DPRReg 272/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: « (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L. n. 379/5 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013».

Art. 3.

Modifica all’articolo 3 del DPRReg 272/2005

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell’Unione europea, elencati nell’allegato A».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 4 del DPRReg 272/2005

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) al comma 1 le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari».

Art. 5.

Modifica all’articolo 7 del DPRReg 272/2005

1. Al comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: « 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «5 del regolamento (UE) n. 1407/2013».

Art. 6.

Modifica all’articolo 13 del DPRReg 272/2005

1. Il comma 4 bis dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dal seguente:

«4 bis. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa richiedente fa parte».

Art. 7.

Modifica all’articolo 120 del DPRReg 272/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 120 del decreto del Presidente della Regione 272/2005 le parole: «dall’articolo 5 paragrafo 3 e dall’articolo 6 del regolamento (CE) 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013».



Art. 8.

Sostituzione dell'allegato A al DPREg 272/2005

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 272/2005 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 9.

Modifiche all'allegato D al DPREg 272/2005

1. All'allegato D al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) al primo periodo le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»))» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».

Art. 10.

Modifiche all'allegato E al DPREg 272/2005

1. All'allegato E al decreto del Presidente della Regione 272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo le parole: «(CE) n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013»;

b) al primo periodo le parole: «(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»))» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00316

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 219 del 18 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

1. L'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoportati:

a) Cap. U03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2014: Euro 371.000,00

Esercizio 2015: Euro 2.000.000,00

b) Cap. U03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014: Euro 488.215,54



Esercizio 2015: Euro 5.000.000,00

c) Cap. U03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014: Euro 1.850.000,00

Esercizio 2015: Euro 1.686.500,00

Esercizio 2016: Euro 266.000,00

2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 2013, l'importo di «Euro 130.000,00» è sostituito dall'importo di «Euro 230.000,00».

Art. 3.

Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, a norma dell'art. 18 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo U02857, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.

Art. 4.

Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia

1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'art. 12, comma 1-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'Unione di Comuni Valmarecchia alla quale appartengono i predetti Comuni, a valere sul capitolo U03240 nell'ambito della U.P.B. 1.2.2.2.2605 - Riordino territoriale - Risorse statali.

2. L'Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.

Art. 5.

Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale

1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 70.000,00 a valere sul capitolo U14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6212 - Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunta la seguente:

«a-bis) Cap. U16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n. 364; articoli 66 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lettera e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2014: Euro 500.000,00.»

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 28 del 2013, l'importo di «Euro 10.000.000,00» è sostituito dall'importo di «Euro 20.000.000,00».

Art. 8.

Fondo per la mobilità fiere

1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, nell'ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 1.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 9 gennaio 2014, alla Società Fiere di Parma s.p.a., a valere sul capitolo U23115, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 - Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi - Risorse statali.



Art. 9.

Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28 del 2013, in corrispondenza dell'esercizio 2014, l'importo di «Euro 65.000,00» è sostituito dall'importo di «Euro 465.000,00».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013

1. L'art. 12 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.».

Art. 11.

Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013

1. L'art. 14 della legge regionale n. 28 del 2013 è abrogato.

Art. 12.

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), per l'esercizio 2014, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 43.456,88 a valere sul capitolo U35305 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione.

Art. 13.

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

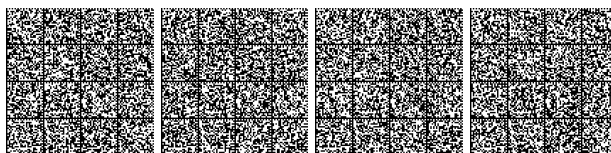
1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 18 marzo 1999, n. 1094 (Approvazione del testo della nuova convenzione regolante i rapporti tra le Regioni dell'intesa interregionale per la navigazione interna) che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 14.

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l'esercizio 2014, autorizzazioni di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41250 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41570, afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.



Art. 15.

Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, come segue:

a) Cap. U51704 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" - U.P.B. 1.5.1.2.18100

Euro 254.797,24

b) Cap. U51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - U.P.B. 1.5.1.2.18000

Euro 484.001,01

1-ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l'importo di «Euro 148.800.000,00» è sostituito dall'importo di «Euro 162.800.000,00» e la parola «2013» è sostituita dalle seguenti «2013 e 2014».

2. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020».

Art. 17.

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale, per l'esercizio 2014, l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo U51912, afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 - Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.

Art. 18.

Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in sanità.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 19.

Aree di sosta e transito per minoranze nomadi

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del capitolo U57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00.

2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell'art. 10, com-



ma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a valere sul capitolo U68321, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060, sono revocate per l'importo di Euro 500.000,00.

Art. 20.

Edilizia universitaria

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.

Art. 21.

Incremento del fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale»

1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2014 è autorizzata a partecipare all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione «Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale» con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione «Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale»), per un importo pari ad Euro 650.000,00. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 650.000,00 a valere sul capitolo U70623 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 - Investimenti per lo sviluppo di attività culturali.

Art. 22.

Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	U02698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	U04348	1.2.1.3.1600	75.000,00
3)	U25525	1.3.3.3.10010	114.596,61
4)	U30634	1.4.1.3.12630	3.231.299,35
5)	U30640	1.4.1.3.12630	11.071,52
6)	U32020	1.4.1.3.12670	10.344,33
7)	U35305	1.4.2.3.14000	38.243,90
8)	U37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
9)	U38030	1.4.2.3.14300	159.165,52
10)	U41997	1.4.3.3.15820	200.000,00
11)	U43270	1.4.3.3.16010	26.674,71
12)	U43282	1.4.3.3.16010	49.675,24
13)	U43654	1.4.3.3.16508	7.248,89
14)	U46136	1.4.3.3.16654	11.628,11
15)	U70718	1.6.5.3.27520	16.000,00
16)	U73060	1.6.2.3.23500	243.583,33
17)	U78707	1.6.6.3.28500	355.000,00.

Art. 23.

Modifiche all'articolo 31 (Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

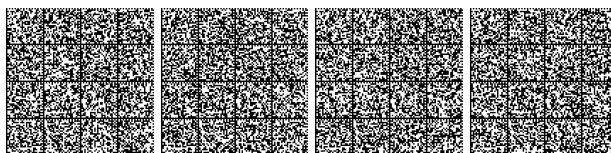
«1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:



Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	U02701	1.2.3.3.4420	30.500,00
2)	U02708	1.2.3.3.4420	339,07
3)	U02775	1.2.3.3.4420	75.509,38
4)	U02800	1.2.3.3.4422	3.828,00
5)	U03451	1.2.2.3.3100	63.454,05
6)	U03453	1.2.2.3.3100	91.000,00
7)	U03455	1.2.2.3.3100	2.525.312,87
8)	U03850	1.2.3.3.4440	16,40
9)	U03861	1.2.3.3.4440	28.132,88
10)	U03905	1.2.1.3.1500	42.659,87
11)	U03910	1.2.1.3.1510	784,46
12)	U03925	1.2.1.3.1520	43.679,66
13)	U03937	1.2.1.3.1510	780.448,73
14)	U03939	1.2.1.3.1510	566.000,00
15)	U04276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
16)	U04348	1.2.1.3.1600	2.425.000,00
17)	U14427	1.3.1.3.6212	18,30
18)	U16332	1.3.1.3.6300	1.284.713,41
19)	U16400	1.3.1.3.6300	761.666,70
20)	U21088	1.3.2.3.8000	2.200.808,13
21)	U22210	1.3.2.3.8260	2.422.293,58
22)	U22258	1.3.2.3.8270	6.568.520,67
23)	U23028	1.3.2.3.8300	40.299.621,91
24)	U23752	1.3.2.3.8368	5.130.159,00
25)	U25525	1.3.3.3.10010	438.801,50
26)	U25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
27)	U25798	1.3.3.3.10010	915.852,08
28)	U30634	1.4.1.3.12630	3.158.662,14
29)	U30636	1.4.1.3.12630	600.000,00
30)	U30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
31)	U30640	1.4.1.3.12630	1.855.053,48
32)	U30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
33)	U31110	1.4.1.3.12650	16.968.992,56
34)	U31116	1.4.1.3.12650	270.190,10
35)	U32020	1.4.1.3.12670	289.655,67
36)	U32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
37)	U32097	1.4.1.3.12735	4.902.007,20
38)	U35305	1.4.2.3.14000	146.967,76
39)	U35310	1.4.2.3.14000	105.788,81
40)	U36186	1.4.2.3.14062	841,00
41)	U36188	1.4.2.3.14062	236,05
42)	U37250	1.4.2.3.14170	37.530,00
43)	U37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
44)	U37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	U37374	1.4.2.3.14220	5.605.596,17
46)	U37378	1.4.2.3.14223	213.325,00
47)	U37385	1.4.2.3.14223	821.681,89
48)	U37404	1.4.2.3.14223	158.800,98
49)	U37408	1.4.2.3.14223	5.886.386,31
50)	U37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
51)	U37436	1.4.2.3.14223	4.125.077,10
52)	U38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53)	U38030	1.4.2.3.14300	71.990,80
54)	U38090	1.4.2.3.14305	472.356,78



55)	U39050	1.4.2.3.14500	895.577,51
56)	U39220	1.4.2.3.14500	2.786.381,08
57)	U39360	1.4.2.3.14555	847.433,20
58)	U41250	1.4.3.3.15800	940.504,00
59)	U41360	1.4.3.3.15800	915.199,25
60)	U41570	1.4.3.3.15800	212.000,00
61)	U41900	1.4.3.3.15820	51.402,56
62)	U41997	1.4.3.3.15820	746.921,96
63)	U43027	1.4.3.3.16000	632.715,97
64)	U43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
65)	U43270	1.4.3.3.16010	12.254.171,66
66)	U43282	1.4.3.3.16010	1.210.991,22
67)	U45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	U45125	1.4.3.3.16420	550.433,93
69)	U45175	1.4.3.3.16200	499.888,47
70)	U45177	1.4.3.3.16200	1.259.227,00
71)	U45186	1.4.3.3.16200	3.993.224,38
72)	U45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
73)	U46115	1.4.3.3.16600	86.196,82
74)	U46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
75)	U46136	1.4.3.3.16654	3.081.385,72
76)	U47114	1.4.4.3.17400	3.025.174,61
77)	U47315	1.4.4.3.17400	2.000.000,00
78)	U48050	1.4.4.3.17450	697.534,17
79)	U57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
80)	U57200	1.5.2.3.21000	8.521.845,49
81)	U57680	1.5.2.3.21060	996.602,21
82)	U65721	1.5.1.3.19050	375.000,00
83)	U65725	1.5.1.3.19050	367.844,03
84)	U65729	1.5.1.3.19050	2.471.195,23
85)	U65770	1.5.1.3.19070	51.803.223,35
86)	U68321	1.5.2.3.21060	1.866.414,31
87)	U70541	1.6.5.3.27500	283.033,52
88)	U70545	1.6.5.3.27500	513,64
89)	U70678	1.6.5.3.27500	1.596.342,20
90)	U70715	1.6.5.3.27520	2.992.173,32
91)	U70718	1.6.5.3.27520	5.890.748,98
92)	U71566	1.6.5.3.27537	722.035,12
93)	U71572	1.6.5.3.27540	1.449.317,23
94)	U73060	1.6.2.3.23500	935.699,22
95)	U73135	1.6.3.3.24510	376,41
96)	U73140	1.6.3.3.24510	1.000.000,00
97)	U78410	1.4.2.3.14384	9.106,90
98)	U78458	1.4.2.3.14384	108.111,45
99)	U78464	1.4.2.3.14384	92.800,00
100)	U78705	1.6.6.3.28500	2.576.212,81
101)	U78707	1.6.6.3.28500	1.275.000,00.



Art. 24.

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6)

1. L'art. 3-bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis.

Albo regionale delle imprese forestali

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.

2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell'albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.

4. Per la gestione dell'albo e delle autorizzazioni previste dall'art. 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.

5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

Propaganda elettorale indiretta

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di *referendum*.

2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.

4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddivisi in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.».

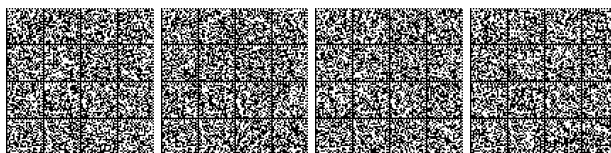
2. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1996, è inserito il seguente:

«Art.13-bis.

Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura

1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'art. 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'art. 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'ap-



provazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.

3. La Commissione assembleare competente, esamina il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.

4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del *referendum* e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.

5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'art. 7, comma 3-*bis*, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28), è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Regione riconosce negli arcsodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 28.

Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell'impianto, l'autorizzazione all'esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)

1. Il comma 5 dell'art. 28 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, *referendum* e istruttoria pubblica) è sostituito dal seguente:

«5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7-*ter* della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In attuazione dell'art. 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'art. A-9 dell'allegato della presente



legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'art. 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.».

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura «AGREA»)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura «AGREA») le parole «FEOGA - Sezione garanzia» sono sostituite da «Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole «del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995» sono sostituite da «della normativa dell'Unione Europea che detta disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.».

4. Al comma 2 dell'art. 3 le parole «del Regolamento (CE) n. 1663/95» sono sostituite da «della normativa europea in materia».

5. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.».

7. L'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.

2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L'indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale.».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2001 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti».

9. Alla lettera b) del comma 1 ed al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole «FEOGA - Sezione Garanzia» sono sostituite da «FEAGA e del FEASR».

10. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole «del FEOGA» sono sostituite da «di Fondi europei».

11. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole «dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite da «dalla normativa europea in materia.».

Art. 32.

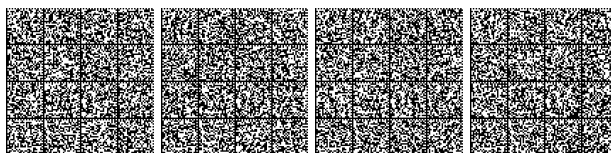
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

Attrattività turistica

1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna



gna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.».

Art. 33.

Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

1. Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013, in attuazione dell'art. 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

Art. 34.

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)

1. L'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

- a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.».

2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle

previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria

1. Alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'art. 7, la locuzione «, d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani» è soppressa;
- b) dopo l'art. 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis.

Realizzazione dei programmi regionali

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.»;

c) la lettera g) del comma 1 dell'art. 5 e l'art. 36 sono abrogati.

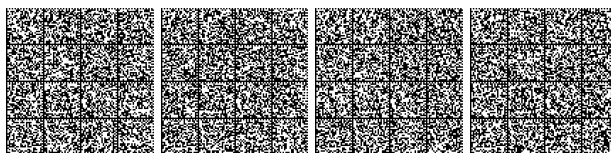
2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell'art. 47, commi 5 e 7, della legge regionale n. 14 del 2008, fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».



Art. 37.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l'istruzione dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti e lavoro.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:

«2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;

b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;

c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;

d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;

e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;

f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;

g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;

i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;

j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

m) promozione di interventi perequativi;

n) educazione degli adulti;

o) educazione alla salute;

p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;

q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell'istruzione università e ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.».

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2003.».

5. Il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:

«8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:

a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

c) organismi formativi;

d) indirizzo di studi prescelto;

e) frequenza scolastica;

f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.».

6. All'art. 12 della legge regionale n. 5 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all'inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).».



Art. 38.

Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti

1. Nelle more dell'approvazione dell'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003 n. 53), l'anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall'art. 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:

a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;

b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.»

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), la parola «triennale» è sostituita dalla parola «quadriennale» e le parole «negli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2012, 2013 e 2014».

2. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012, le parole «sei milioni» sono sostituite dalle parole «otto milioni».

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), in fine, dopo la parola «subentranti» sono aggiunte le seguenti: «decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti».

2. Al comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva diversa espressa disciplina statutaria, i Comuni aderenti all'Unione che devono rinnovare i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

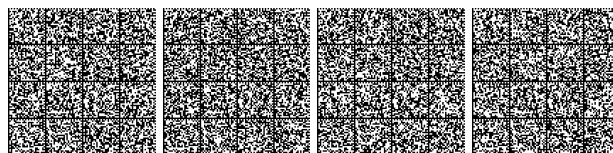
«6-bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.

6-ter. La Regione può altresì concedere contributi all'ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6-bis.».

Art. 42.

Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.



2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.

3. Nei casi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.

Art. 43.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

1. Al comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole «sono applicate dall'Ausl territorialmente competente» sono sostituite dalle parole «sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione».

Art. 44.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)

1. L'art. 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), si interpreta nel senso che costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l'esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.

Art. 45.

Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno

1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 11

(Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), nell'ambito di accordi interistituzionali in collaborazione con i Presidenti dei tribunali e le organizzazioni di volontariato, è autorizzata una spesa annua di Euro 30.000 a favore dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 46.

Proroga di graduatorie

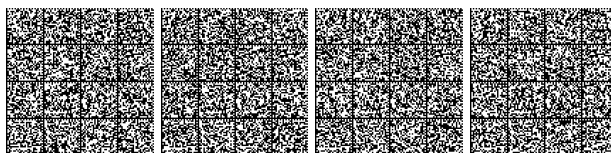
1. La Regione e gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera c) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

2. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 43 del 2001 è abrogato.»

Art. 47.

Proroga del termine di diretta applicazione della dal 17 dicembre 2013, n. 149

1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149, è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).».



Art. 48.

Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali

1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è istituito un organismo tecnico, denominato Nucleo di coordinamento inter-istituzionale presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie. Fanno altresì parte del Nucleo di coordinamento i componenti del Comitato di Direzione di cui all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 2014. A tal fine, a fronte di specifiche criticità, il Nucleo di coordinamento propone l'adozione di misure amministrative fondate sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate.

3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della legge n. 56 del 2014.

4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione.»

Art. 49.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 18 luglio 2014

ERRANI

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 18.

Assestamento del Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 220 del 18 luglio 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di € 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di € 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di € 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza e aumentato di € 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.

Art. 3.

*Mutui e prestiti.**Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013*

1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, è ridotto di € 29.500.000,00.



2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 del 2013 è soppresso.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2013 è aumentato di € 39.000.000,00.

Art. 4.

Conservazione dei residui passivi

1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e non pagate entro il termine dell'esercizio 2014 sono conservate nel conto dei residui e l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 si applica per l'ultima volta con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 5.

Aggiornamento alle risultanze della gestione dell'esercizio 2013 degli elementi iscritti nel bilancio annuale di previsione 2014.

1. A norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) e dell'articolo 30 della legge regionale n. 40 del 2001, sulla base delle risultanze dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2013 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 5412 del 18 aprile 2014, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 5413 del 18 aprile 2014 di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2014 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Saldo finanziario dell'esercizio precedente applicato al bilancio 2014 e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 6.

Bilancio pluriennale

1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016 approvato dall'articolo 21 della legge regionale n. 29 del 2013, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 luglio 2014

ERRANI

14R00362

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 41.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 30 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2014

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell'anno 2014 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Bilancio di previsione annuale 2014 - Entrata» e nell'Allegato B «Bilancio di previsione annuale 2014 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2014 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:



	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<u>Residui</u>			
Entrata	1.006.578.234,08	349.364.281,94	657.213.952,14
Spesa	2.722.941.476,94	162.965.528,79	2.559.975.948,15
Totale	-1.716.363.242,86	-186.398.753,15	-1.902.761.996,01
<u>Competenza</u>			
Entrata	3.759.067.219,24	0,00	3.759.067.219,24
Spesa	4.125.066.729,66	365.999.510,42	3.759.067.219,24
Totale	-365.999.510,42	-365.999.510,42	0,00
<u>Cassa</u>			
Fondo di cassa al 01.01.2014	102.999.478,81		102.999.478,81
Entrata	3.970.951.991,33	349.167.112,27	3.621.784.879,06
Spesa	4.247.587.960,70	522.803.602,83	3.724.784.357,87
Totale	-173.636.490,56	-173.636.490,56	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2014

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Bilancio di previsione annuale 2014 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

UPB 741 «Fondi – Spese correnti»

+ euro 848.913.348,91;

UPB 743 «Fondi – Spese di investimento»

+ euro 85.554.774,59;

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 78 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PLURIENNALE 2014 - 2016).

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 78/2013

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in € 3.092.935.933,78, comprensivo della somma di € 2.594.258.809,52 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2013; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in € 380.615.573,40; il disavanzo per l'esercizio 2016 è approvato in € 238.042.468,40.



2. Nel triennio 2014 - 2016 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 3.711.593.975,58 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2014 - 2016 di cui al comma 1, necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2015 e 2016, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2016, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 5.

*Integrazione degli allegati A.4 e B.4
della l.r. 78/2013*

1. L'allegato A.4 «Prospetto dell'indebitamento autorizzato» e l'allegato B.4 «Prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato» al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 16, sono integrati da:

Allegato C Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2014;

Allegato D Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016;

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 2 della l.r. 78/2013

1. L'allegato 2 della l.r. 78/2013, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato E «Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15.07.2014.

Firenze, 24 luglio 2014

ROSSI

(*Omissis*).

14R00328

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2014, n. 42.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante «Riordinò dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 1° agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma ottavo, della Costituzione;

Visto l'art. 68, commi 1 e 2, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183);

Visto il parere della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2014;



Considerato quanto segue:

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici e selvatici, effettua analisi per la valutazione della salubrità degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, cura la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali, in particolare di quelle trasmissibili all'uomo. L'Istituto zooprofilattico sperimentale costituisce un punto di riferimento indispensabile nella gestione delle emergenze legate alle contaminazioni ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali. Tali funzioni si configurano, prevalentemente, come attività di supporto alle aziende sanitarie.

2. Le attività degli istituti zooprofilattici sono disciplinate dalla legge 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sull'intero territorio nazionale. La Regione Toscana ha provveduto a recepire la normativa statale con legge regionale 29 luglio 1999, n. 44, mentre la Regione Lazio con legge regionale 6 agosto 1999, n. 11.

3. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 106/2012 il Governo ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, inclusi gli istituti zooprofilattici sperimentali, stabilendo che le regioni debbano disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti nel rispetto dei principi di semplificazione e di snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa e di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

4. Nasce, quindi, l'esigenza di recepire il contenuto del decreto legislativo n. 106/2012, aggiornando l'ordinamento regionale e conformandolo alla sopravvenuta normativa statale, emanando nuovi indirizzi in materia di gestione, organizzazione e funzionamento secondo quanto previsto dal dettato nazionale.

5. Le regioni Lazio e Toscana, ai sensi dell'art. 117, comma ottavo, della Costituzione, in data 26 febbraio 2014, hanno sottoscritto un'intesa per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Ratifica

1. Ai sensi dell'art. 117, comma ottavo, della Costituzione e dell'art. 68, comma 2, dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

Art. 2.

Efficacia dell'intesa

1. Le disposizioni dell'intesa, allegata alla presente legge, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di ratifica dell'intesa nelle rispettive regioni.

Art. 3.

Abrogazione

1. La legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio), è abrogata dalla data di entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di ratifica dell'intesa nelle rispettive regioni.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 luglio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2014.

(Omissis).

14R00329



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 28 gennaio 2014, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 9 della Regione Lazio del 30 gennaio 2014)***LA GIUNTA REGIONALE**

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'allegato C del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. All'allegato C del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE	320
-------------------------------	-----

	CATEGORIE				TOTALE
	A	B	C	D	3737
PERSONALE NON DIRIGENTE	48	678	1337	1674	

Art. 2.

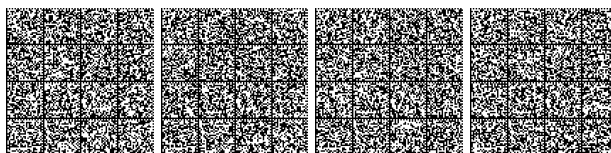
Entrata in vigore

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 gennaio 2014

ZINGARETTI



LEGGE REGIONALE 19 marzo 2014, n. 4.

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell'art. 6 dello Statuto, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi.

2. La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. Persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) salvaguardare la libertà, la dignità e l'integrità di ogni donna;

b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;

c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;

d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell'ambito familiare, lavorativo e sociale;

e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna.

Art. 2.

Interventi regionali

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare:

a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;

b) promuove campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna;

c) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;

d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori;

e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e auto-mutuoaiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;

f) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli;

g) promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne;

h) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali;

i) può individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso alle strutture di cui all'art. 4;

j) promuove percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, nonché azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo;

k) sostiene la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli che operano nell'ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali;

l) promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa, la formazione di agenti delle forze dell'ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in équipe multidisciplinare;



m) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre, in particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;

n) promuove percorsi formativi nell'ambito della comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media, avvalendosi anche della collaborazione di università, istituti di ricerca, organismi professionali e associazioni di categoria;

o) sostiene attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi pubblici a rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione e l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio;

p) promuove appositi programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano.

2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1 si conformano al rispetto della dignità, della libertà di espressione, della piena e libera realizzazione di ogni persona.

3. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 3.

Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne

1. La Regione, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di seguito denominata cabina di regia, con i seguenti compiti:

a) coordinare gli interventi e le misure di cui all'art. 2 per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di cui all'art. 4;

b) formulare e coordinare le proposte, da sottoporre alla Giunta regionale, in ordine alla predisposizione del piano regionale di cui all'art. 7;

c) promuovere l'attivazione di una rete regionale anti-violenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonché le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne;

d) assicurare il raccordo con la rete nazionale anti-violenza del dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La composizione della cabina di regia è individuata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione. I membri della cabina di regia sono scelti anche tra le strutture di cui

all'art. 4 e svolgono l'attività gratuitamente, salvo rimborso delle spese debitamente documentate.

3. Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della cabina di regia è assicurato da apposita struttura della direzione regionale competente in materia di pari opportunità

Art. 4.

Strutture anti-violenza

1. Le strutture anti-violenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono gestite da enti o associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori; si rivolgono a tutte le donne, che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli, senza distinzione o discriminazione alcuna, ed, in particolare, comprendono:

- a) centri anti-violenza;
- b) case rifugio;
- c) case di semiautonomia.

3. L'attività delle strutture di cui al comma 1 è integrata dall'attività di tutti gli organismi autonomi presenti sul territorio che operano con la metodologia di cui al comma 1 e che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne e ai loro figli minori, vittime di violenza, anche in situazioni di emergenza, quali sportelli anti-violenza e case d'accoglienza in emergenza.

4. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 per definire le modalità di gestione delle strutture di cui al presente articolo.

Art. 5.

Centri anti-violenza e case rifugio

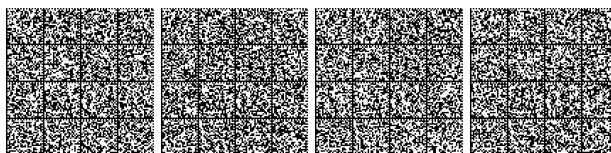
1. I centri anti-violenza e le case rifugio di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) sono strutture di primo livello destinate all'accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza.

2. I centri anti-violenza e le case rifugio sono dotati di mezzi adeguati e di personale competente interamente femminile.

3. I centri anti-violenza e le case rifugio, sono preposti a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena.

4. I centri anti-violenza, in particolare, offrono:

- a) ospitalità;
- b) orientamento legale;
- c) consulenza psicologica;
- d) assistenza sociale;
- e) assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volontà della donna;



f) supporto ai minori vittime di violenza assistita.

5. Ogni centro antiviolenza e casa rifugio garantisce l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.

6. Il centro antiviolenza viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, come centro di sostegno, soccorso e ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti.

7. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, stabiliscono, in base alle esigenze pervenute l'ubicazione del centro antiviolenza per il proprio territorio.

8. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato ad una casa rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori.

9. Nei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti ed, in particolare, a Roma capitale, può essere prevista l'apertura di più centri antiviolenza utilizzando sedi di proprietà pubblica.

10. Ogni centro antiviolenza viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

11. Il centro antiviolenza mantiene, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell'ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio.

12. Le strutture antiviolenza, anche in collaborazione con altri soggetti e le associazioni delle donne che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipe multidisciplinari.

Art. 6.

Case della semiautonomia

1. Le case di semiautonomia di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;

b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

c) non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri antiviolenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

2. Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 5, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.

3. La permanenza presso le case di semiautonomia richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.

Art. 7.

Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne

1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del «Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte della cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 8, il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato piano.

2. Il piano è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:

a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare;

b) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali e familiari, dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza;

c) stabilisce i criteri per la sperimentazione di interventi e servizi volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti dalla violenza di genere ed a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi;

d) individua gli interventi di cui all'art. 2 da realizzare nel triennio e stabilisce l'ammontare delle risorse e la loro distribuzione tra gli interventi ed i servizi individuati.

Art. 8.

Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di pari opportunità, l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio.

2. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.

3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti:

a) assessore regionale competente in materia di pari opportunità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;

c) tre rappresentanti delle associazioni operanti nel settore presenti sul territorio regionale;

d) tre rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) consigliere di parità regionale;



g) presidente della Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 dello Statuto.

4. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.

5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

6. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e il programma annuale delle attività sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9.

Compiti e funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio in particolare:

a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla regione;

b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza sulle donne, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);

c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione del principio di pari opportunità;

d) promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità, del rispetto, della libertà e della dignità della donna, anche attraverso l'attività di informazione socioeconomica e l'organizzazione di seminari e convegni di studio;

e) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando l'efficacia degli interventi regionali.

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi anche del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:

a) alle principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate;

b) all'andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio);

b) legge regionale 14 maggio 2009, n. 16 (Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne).

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato: «Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità», nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1.000.000,00 iscritte nell'ambito del programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», nonché mediante le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Per l'anno finanziario 2014, nel Fondo confluiscono, altresì, le ulteriori risorse iscritte nello stesso programma della medesima missione, stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 concorrono con le risorse già assegnate dagli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 marzo 2014

ZINGARETTI

14R00370



LEGGE REGIONALE 4 aprile 2014, n. 5.

Tutela, governo e gestione pubblica delle acque.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 28 dell'8 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel *referendum* del 2011 detta, nel rispetto dei principi di cui alla legislazione statale in materia, le disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione.

2. A tale scopo, la presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire le condizioni per la definizione e lo sviluppo di un governo pubblico e partecipativo dell'intero ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art. 2.

Principi generali

1. L'acqua è un bene comune naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, in attuazione dei principi costituzionali, sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona.

2. L'acqua è un bene finito, indispensabile e necessario all'esistenza di tutti gli esseri viventi e devono essere rispettati i parametri fisici, chimici e microbiologici delle acque comunque destinate al consumo umano secondo le norme vigenti. Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle

generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione, l'igiene e la cura umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Ai sensi dell'articolo 144, comma 4 del d.lgs. 152/2006, gli altri usi sono ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all'articolo 146, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006.

6. Attraverso le misurazioni dei prelievi di acqua ai sensi del comma 5, viene altresì redatto dall'Autorità degli ambiti di bacino definiti ai sensi dell'articolo 5, con cadenza annuale, un report sulle perdite idriche delle reti di distribuzione e sprechi effettivi presenti nel bacino idrografico. Tali report dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle Autorità degli ambiti di bacino.

7. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalità enunciate e il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento ed i comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle regole della concorrenza.

Art. 3.

Principi relativi alla tutela e alla pianificazione

1. Per ogni bacino idrografico di cui all'articolo 5 è predisposto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un bilancio idrico partecipato di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 (Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature) e successive modifiche, da valutarsi anche secondo i criteri dell'international water association. Il bilancio idrico partecipato è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione e programmazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. Al bilancio idrico è allegato il Piano di destinazione d'uso delle risorse idriche.

2. I bilanci idrici partecipati di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di assicurare:

a) il diritto all'acqua;



b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica ed i principi della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata dalla Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 ed alla definizione del bilancio idrico partecipato di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche e di quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite "destinabili all'uso umano" non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, attraverso:

- a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
- b) l'uso corretto e razionale delle acque;
- c) l'uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo

idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 4.

Principi relativi alla gestione del servizio idrico

1. Il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio di interesse generale.

2. Al fine di garantire, in linea di fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati, la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della legislazione statale vigente, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE. Inoltre la medesima gestione deve essere svolta senza finalità lucrative e ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.

Art. 5.

Ambiti di bacino idrografico

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Le Autorità degli ambiti di bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione deve rilasciare alle Autorità di ambito di bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini idrografici. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di bacino idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.

3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune



di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti numero 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che sono sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di bacino concessionarie delle derivazioni.

4. Ad ogni ambito di bacino idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico.

5. Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 e che contiene comunque i seguenti principi:

a) alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;

b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'ambito di bacino idrografico;

c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, vengono individuate le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato;

d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell'ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.

Art. 6.

Principi di governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, lettera d), la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e a essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi,

pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione a uso pubblico.

3. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e sono affidate sulla base della normativa europea. Il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico.

Art. 7.

Fondo regionale per la ripubblicizzazione

1. Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del T F U E, della legislazione statale vigente e dell'autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, nell'ambito del programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", un "Fondo regionale per la ripubblicizzazione".

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale.

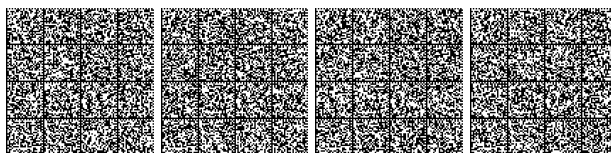
3. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". A decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

Art. 8.

Governo partecipativo del servizio idrico integrato

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto.



2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 9.

Fondo regionale di solidarietà internazionale

1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Ferma restando l'operatività delle convenzioni di cooperazione in essere di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti di bacino idrografico di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 aprile 2014

ZINGARETTI

14R00371

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2014, n. 6.

Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regionale Lazio n. 33 del 24 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) e successive modifiche, detta norme per la tutela della salute e della sicurezza attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambiti domestici, al fine di prevenire i rischi di incidenti all'interno dell'ambiente domestico e le relative conseguenze dannose.

Art. 2.

Infortuni domestici

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nell'ambito domestico così come definito dall'art. 6 della legge n. 493/1999 che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.



Art. 3.

Interventi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 493/1999 e successive modifiche, avvalendosi delle strutture dei dipartimenti per la prevenzione di ogni ASL, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, nonché con il concorso di altri enti pubblici e privati e di associazioni senza fini di lucro, i seguenti interventi:

a) campagne informative e di educazione alla salute ed alla cultura della sicurezza domestica, in particolare in favore delle famiglie, degli amministratori e portieri di condominio, presso le scuole, le università, i consultori, i centri per anziani, i centri sportivi e ricreativi, le parrocchie e altri centri di aggregazione sociale;

b) percorsi formativi per i soggetti che lavorano in ambito domestico diretti alla tutela della sicurezza e alla prevenzione del rischio d'incidenti negli ambienti domestici;

c) monitoraggio, valutazione e prevenzione delle situazioni di rischio per la salute, la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico;

d) sostegno allo studio e alla ricerca diretti al miglioramento della salute, della sicurezza e della qualità della vita in ambito domestico.

2. Ai fini della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento degli interventi di cui al comma 1, nel piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo «Promozione della sicurezza domestica» che stabilisce i relativi obiettivi, risorse e modalità di attuazione.

3. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal Commissario *ad acta* nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 4.

Realizzazione degli interventi

1. La Regione realizza gli interventi di cui all'art. 3 avvalendosi anche di enti pubblici dipendenti nonché di enti privati previa stipulazione di appositi protocolli d'intesa.

Art. 5.

Struttura organizzativa di coordinamento

1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua nell'area competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro la struttura per il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito denominata struttura regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. La struttura regionale coopera con i soggetti competenti, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di rischio che richiedano l'intervento degli stessi.

3. La commissione consiliare competente in materia svolge, ai sensi dell'art. 33, commi 4 e 5 dello Statuto, funzioni di impulso e di controllo delle attività della struttura regionale.

Art. 6.

Formazione del personale

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le azioni e il fabbisogno formativo del personale impiegato nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività e delle professionalità già in possesso del personale stesso.

2. Sulla base del fabbisogno formativo definito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale delibera lo svolgimento di appositi corsi di formazione e promozione, stabilendo:

a) l'oggetto e la durata dei corsi;

b) i requisiti necessari per la partecipazione ai corsi;

c) i criteri di selezione dei candidati.

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere gestiti dalla Regione ovvero affidati in gestione ad enti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

4. Rientrano negli interventi di cui al comma 2:

a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, così come definito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 493/1999;

b) i progetti redatti dalle ASL, dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici;

c) le campagne informative di prevenzione ed educazione alla salute promosse dalle stesse ASL, dall'INAIL e dagli enti locali;

d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie più esposte quali donne, anziani, bambini e disabili;

e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le ASL, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici;

f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le ASL, l'INAIL e gli enti locali;



g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;

h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a:

a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all'art. 3 della presente legge;

b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;

c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni di cui alla lettera a);

d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;

e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», di un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della tutela della sicurezza domestica», nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 200.000,00, iscritte nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi di riserva».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 aprile 2014

ZINGARETTI

14R00372

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2014, n. 18.

Regolamento recante «Costituzione della Consulta delle attività produttive» (articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (P-I) n. 28 dell'11 luglio 2014 n. 22)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8;

Vista la legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17;

Visto il parere prot. n. 5826 dell'11 marzo 2014, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;

Visto il parere n. 260 (numero affare n. 402/14) del 19 marzo 2014, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 91 del 28 aprile 2014;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. L'assessore regionale per le attività produttive, nell'ambito delle procedure per la costituzione della Consulta delle attività produttive di cui all'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, emana un avviso pubblico per la individuazione della maggiore rappresentatività a livello regionale dell'associazione regionale degli industriali, delle associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative, degli agricoltori nonché delle organizzazioni sindacali e per la successiva designazione nella suddetta consulta delle attività produttive dei seguenti membri:

tre membri individuati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali che risulti essere maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;



due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni dei commercianti che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli artigiani che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni delle cooperative che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

due membri individuati, rispettivamente, in numero di uno ciascuno per ogni terna di soggetti presentata dalle prime due associazioni degli agricoltori che risultino essere maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

quattro membri indicati, rispettivamente, uno ciascuno dalle prime quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Art. 2.

Durata

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, i componenti della Consulta delle attività produttive restano in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto presidenziale di nomina adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, anche nel caso di sostituzione ai sensi del successivo art. 13.

Art. 3.

Ambiti economici

1. Gli ambiti economici rilevanti, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, per determinare la maggiore rappresentatività nell'ambito dell'intero territorio regionale ai fini della designazione dei componenti della Consulta delle attività produttive sono:

industria;
commercio;
artigianato;
cooperazione;
agricoltura.

2. Le associazioni regionali di categoria appartenenti ai settori sopra elencati presentano istanza per la partecipazione all'avviso di cui all'art. 1 purché, a pena di esclusione, aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero operanti nel territorio della Regione siciliana da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni regionali di categoria

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, che nell'ultimo biennio hanno pagato almeno una quota annuale di adesione, alla data del 31 dicembre antecedente dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.

Art. 5.

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel territorio regionale è definito dal numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, indicando il numero di iscritti per ogni impresa, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1.

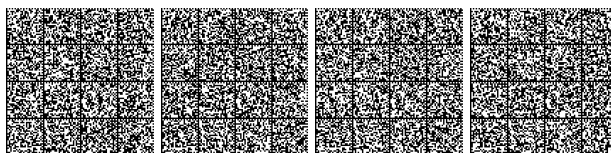
Art. 6.

Assegnazione dei seggi

1. I tre seggi relativi al settore industria, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché dal precedente art. 1, sono assegnati all'associazione degli industriali che è risultata maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. I seggi relativi agli altri settori, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché dal precedente art. 1, sono assegnati uno ciascuno, rispettivamente, alle prime due associazioni che sono risultate maggiormente rappresentative a livello regionale nel relativo settore economico (commercio, artigianato, cooperazione ed agricoltura).

3. I seggi previsti per le organizzazioni sindacali, invece, sono assegnati alle prime quattro organizzazioni sindacali che sono risultate maggiormente rappresentative nel territorio regionale.



Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza

1. La domanda, da compilarsi utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti ed allegati all'avviso di cui al precedente art. 1, inserita in unico plico, in busta chiusa, dovrà essere inviata tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle attività produttive, via Degli Emiri, 45, 90135 Palermo, ovvero attraverso posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it al quale allegare la documentazione munita di firma digitale, con la seguente dicitura: "Istanza di partecipazione per la costituzione della consulta delle attività produttive".

2. La domanda deve essere spedita entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. La domanda spedita oltre il predetto termine è irricevibile.

3. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Le domande che dovessero pervenire oltre il ventesimo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle richieste, ancorché spedite utilmente, non verranno esaminate e quindi archiviate. A tal fine fa fede il timbro postale.

Art. 8.

Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda delle associazioni regionali degli industriali nonché delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori deve indicare l'ambito economico per il quale la stessa è presentata e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il numero delle imprese iscritte all'associazione alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1 che sono in regola, con riferimento all'ultimo biennio, con il pagamento di almeno una quota annuale di adesione;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il numero degli occupati delle imprese iscritte all'associazione alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1.

2. Ai fini di cui alla precedente lettera c), vanno indicati i titolari, soci e amministratori d'impresa, prestatori d'opera e familiari/coadiuvanti prestatori d'opera nonché i dipendenti. Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti,

i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di remunerazione e/o di formazione. Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part-time non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

3. Le organizzazioni rappresentative di più ambiti economici, di cui al precedente art. 3, devono presentare una domanda per ogni ambito economico.

4. La domanda delle organizzazioni sindacali a livello regionale è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero degli iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nel territorio regionale, in regola con i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 1.

Art. 9.

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande è eseguita dalla commissione nominata all'uopo dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive ed è composta da un dirigente, da due funzionari direttivi e da un istruttore direttivo (con il compito di verbalizzante), in servizio presso lo stesso assessorato.

Art. 10.

Procedura per l'istruttoria delle domande

1. La Commissione di cui al precedente art. 9 a seguito dell'istruttoria provvede a:

a) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna associazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

b) individuare, per ogni settore economico di cui al precedente art. 3, l'associazione maggiormente rappresentativa alla quale spetta la designazione dei componenti della consulta;

c) rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale alla quale spetta la designazione dei componenti della consulta;

d) assegnare i seggi ai sensi dell'art. 6.



2. Espletata l'istruttoria della commissione, il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvederà a:

a) comunicare, alle associazioni ed alle organizzazioni che hanno inviato la domanda di cui al precedente art. 8, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi delle precedenti lettere del presente articolo;

b) inviare le richieste di designazione dei membri ovvero delle relative terne alle associazioni dei settori economici maggiormente rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente articolo nonché le richieste di designazione dei membri alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale individuate sempre ai sensi del presente articolo.

Art. 11.

Modalità di designazione dei componenti

1. L'associazione degli industriali nonché le associazioni delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali, individuate ai sensi dell'art. 10, inviano all'assessorato regionale delle attività produttive, Dipartimento delle attività produttive, le proprie designazioni dei membri ovvero la relativa terna di soggetti che intendono sottoporre per la designazione, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta e con le modalità di cui all'art. 7. I designati devono essere scelti, ai sensi dell'art. 6, legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori di riferimento. A tal uopo dovrà essere allegato apposito *curriculum*.

2. Trascorso il suddetto termine senza che le associazioni e le organizzazioni di cui sopra abbiano provveduto alla comunicazione, il Dipartimento delle attività produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria.

3. Le designazioni dei singoli membri ovvero della terna dei soggetti dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ogni soggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'inesistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.

4. In particolare, ogni soggetto deve dichiarare che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'inesistenza delle cause ostative di cui agli articoli 67 e 84, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Deve altresì dichiarare l'inesistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico di cui art. 3 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 nonché l'inesistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Il soggetto designato deve infine produrre apposita dichiarazione recante accettazione senza riserva alcuna della propria automatica decadenza nelle ipotesi di avveramento di una delle condizioni di sopravvenuta impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione nonché in particolare, per l'ipotesi di avveramento di una delle ipotesi di cause ostative di cui ai precedenti commi 4 e 5 nonché ancora, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, per l'ipotesi in cui il medesimo venga rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Art. 12.

Definizione del procedimento

1. Esaurite le attività di cui ai precedenti articoli 10 ed 11, il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive provvede a trasmettere prontamente all'assessore regionale delle attività produttive una relazione contenente gli esiti del procedimento con l'indicazione specifica delle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della consulta.

2. Unitamente alla suddetta relazione, il dirigente generale trasmette altresì i nominativi dei membri designati ovvero le relative terne, comprensive di tutte le dichiarazioni rese dai soggetti interessati, al fine di consentire all'assessore regionale delle attività produttive di formulare la relativa proposta da inoltrare alla Giunta regionale per l'approvazione e, quindi, per la definizione del procedimento di nomina ai sensi dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

3. Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale cui spetta designare i componenti della consulta, così come individuate in esito alla definizione delle procedure avviate con l'avviso di cui al precedente art. 1, saranno altresì successivamente consultate ai fini della richiesta di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

Art. 13.

Sostituzione componenti

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della consulta, l'IRSAP dà l'immediato avviso al dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive il quale, entro i successivi quindici giorni, provvede a richiedere la nuova designazione ovvero la nuova terna all'organizzazione imprenditoriale o sindacale che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto la quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

2. Trascorso il suddetto termine senza che le organizzazioni di cui sopra hanno provveduto alla comunicazione, il Dipartimento delle attività produttive procede assegnando il seggio all'associazione o organizzazione che segue in graduatoria la quale dovrà provvedere alla designazione ovvero alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla relativa richiesta.



3. Ricevute le nuove designazioni ovvero la nuova terza, il dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive inoltra immediatamente la relativa documentazione all'assessore regionale delle attività produttive per la definizione del procedimento di subentro e la nomina del nuovo componente, ai sensi dell'art. 6, primo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

4. Il componente sostituito resta in carica sino alla scadenza originaria del mandato del componente deceduto, dimesso o decaduto.

Art. 14.

Riservatezza dei dati

1. Tutti i dati personali in possesso dell'amministrazione regionale procedente, in ragione dell'avviso di cui al precedente art. 1, verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. All'uopo verrà redatta apposita dichiarazione per il consenso al relativo trattamento dei dati ivi indicati. Tutte le informazioni rese nell'ambito del procedimento avviato con l'avviso di cui al precedente art. 1 saranno conservate sino al termine del rinnovo della consulta e rese disponibili a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della vigente normativa.

Art. 15.

Pubblicità

1. L'avviso di cui al precedente art. 1, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recepita nella Regione siciliana con la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recepito con l'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, viene pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale delle attività produttive nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 maggio 2014.

CROCETTA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 giugno 2014, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 50.

14R00355

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-039) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

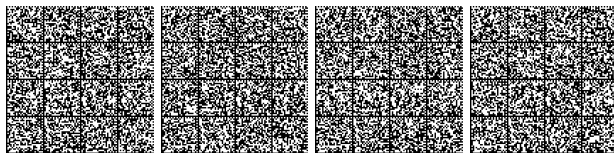
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

